



Al Garante del Contribuente per la Regione Sicilia Palermo

Ai Sigg.ri Prefetti delle Province di Siracusa, Catania e Ragusa

E p.c.

Al Ministero del'Economia Al Dipartimento delle Finanze Alla Direzione Regionale delle ENTRATE Alla direzione regionale dell'INPS Sicilia Alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, Siracusa, Catania

Oggetto: Richiesta di parere e di intervento del Garante del Contribuente

L'Associazione Nazionale Commerciale si rivolge a codeste Autorità ed Uffici affinché sia fatta definitiva chiarezza sulla vicenda riguardante i rimborsi del Sisma '90.

I motivi della presente istanza sono di seguito esposti.

A seguito della nota vicenda del Sisma '90 numerosi contribuenti, NON TITOLARI DI PARTITA IVA, hanno chiesto alle direzioni provinciali competenti il rimborso del 90% dei tributi pagati durante gli anni d'imposta 1990/1991/1992.

In quegli anni infatti a causa del terremoto, che ha prodotto i danni da tutti conosciuti, il legislatore decise di sospendere i versamenti fiscali per poi riprenderli, condonati, per il solo 10%.

A causa della diversa natura dei contribuenti, quest'ultimi si sono trovati in due differenti condizioni: da una parte coloro che potevano usufruire dell'abbattimento del 90% delle imposte poiché avevano facoltà di autoliquidare la propria imposta (liberi professionisti, imprenditori ecc..) e dall'altra coloro che, avendo la trattenuta alla fonte, come nel caso di lavoratori dipendenti, non potevano esercitare tale facoltà, se non ricorrendo ad una specifica istanza di rimborso.

La pressoché costante giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che, a seguito dei numerosi interventi legislativi, tutti coloro che avessero proposto istanza di rimborso avrebbero avuto diritto ad esso nella misura del 90% delle imposte (e contributi) trattenute in quegli anni d'imposta: "Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento - peraltro, assolutamente iniqua, in quanto (assurdamente) a tutto danno del contribuente più diligentemente osservante della legge – tra i soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. Invece, in maniera più coerente anche con gli immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti A TUTTI (!!) il beneficio della riduzione del carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16.03.2003 (modificato con il 31.12.2007 n.d.r.); in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va





riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege. E' quest'ultima alternativa, appunto, nel caso che ci occupa" (Cassazione 20641/2007).

Secondo la scrivente Associazione il rimborso è agganciato ad un interesse costituzionalmente protetto e dunque il termine del rimborso si prescrive entro 10 anni dall'ultima legge approvata

Al di là della questione dei termini, a seguito di tutto questo, accade che sui ricorsi avverso il silenzio-rifiuto degli Uffici soccombenti, nonostante la costante Giurisprudenza, la stessa Agenzia delle Entrate propone appello contro le sentenze di primo grado favorevoli al contribuente, rimandando il rimborso e costringendo il ricorrente ad altre spese per il giudizio. Ciò che è più grave però è che l'Agenzia delle Entrate si era pronunciata con question time parlamentare, avallando la tesi della Cassazione, stabilendo che avrebbe dato disposizione agli uffici di ritirarsi da tutti i contenziosi riguardanti i privati cittadini, con conseguente rimborso delle somme, continuando però le cause concernenti i contribuenti esercenti attività d'impresa, come deciso in sede di adunanza del 02/04/2012 citata nella risposta (Allegato). Ad oggi questa linea è stata totalmente disattesa con le conseguenze fino ad ora esposte.

Per il suddetto motivo

L'ANC chiede al Garante del Contribuente di agire conseguentemente alla linea espressa in sede parlamentare dall'Agenzia delle Entrate, di delineare i termini e le modalità di rimborso per coloro che hanno presentato ricorso come da dichiarazioni intervenute;

chiede altresì ai Sigg.ri Prefetti di vigilare e farsi garanti del rispetto delle dichiarazioni dell'esecutivo occorse a suo tempo.

Con osservanza.

Il Presidente (dott. Marco Cuchel)

Roma, 20 febbraio 2014

1) Si allega il testo del *question time*